

STATUTO DELLA FONDAZIONE CAV - ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita su iniziativa dell'Organizzazione di Volontariato denominata "CENTRO AIUTO ALLA VITA ODV" di Vimercate, C.F. 94006190154, nel prosieguo semplicemente Associazione, e del Sig. Brambilla Michele, la "**FONDAZIONE CAV - ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE**" che viene anche più brevemente denominata "**FONDAZIONE CAV - ENTE FILANTROPICO ETS**".

La Fondazione è Ente Filantropico ai sensi del DGLS n. 117 del 3/7/2017 artt. 37, 38, 39 e successive modifiche e integrazioni.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto anche "Fondazione", ha l'obbligo di inserire la locuzione "ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE" o l'acronimo "ENTE FILANTROPICO ETS" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede in Vimercate.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

Con delibera del Consiglio di amministrazione potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero delegazioni e uffici. Essa è regolata dal presente statuto.

Art. 2 - Scopi, Principi e Attività

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio di attività filantropica, di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale come previste dall'art. 5 D.Lgs 117/2017, anche attraverso il sostegno agli enti di terzo settore che in dette attività sono impegnati.

La Fondazione intende promuovere e favorire la costruzione di una società più umana nella quale la vita dell'uomo sia rispettata e protetta fin dal suo concepimento, attraverso le iniziative individuate dal Consiglio di amministrazione nell'ambito dei seguenti settori di attività di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/17:

- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A tal fine la Fondazione erogherà per quanto possibile, secondo le proprie disponibilità e i propri mezzi, contributi, sussidi o prestazioni di servizi per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- sostenimento e promozione del diritto alla vita;
- aiuto alla maternità e alla paternità difficile prima e dopo la nascita del bambino, intendendo per maternità e paternità difficile anche quei fattori soggettivi, individuali, psicologici ed esistenziali che possano indurre la madre, il padre ed il medico a scegliere la distruzione dell'esistenza fetale, cioè l'aborto procurato;
- promozione di una cultura di accoglienza alla vita mediante specifiche attività culturali, editoriali e quant'altro possa servire allo scopo;
- promozione di attività di sostegno alle famiglie e alle mamme per facilitare l'accoglienza del nascituro, la sua educazione e crescita, allo scopo di prevenire ogni forma di disagio sociale;
- promozione dell'accoglienza e del sostegno alle famiglie

bisognose e alle madri sole anche realizzando strutture abitative finalizzate all'housing sociale, ovvero tramite interventi economici, anche a titolo temporaneo, in collaborazione con gli enti preposti.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà inoltre svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017, e potrà inoltre stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui a breve o lungo termine.

Essa non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti definitivi dai decreti attuativi del D.Lgs. 117/17 e della normativa vigente con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici. A tal fine è demandata al Consiglio di amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

In relazioni a tali attività diverse, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'attività di erogazione di beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale o di persone svantaggiate, nonché l'attività di raccolta fondi e risorse in genere ed infine la gestione del patrimonio e la destinazione dei fondi, è svolta dalla Fondazione nel rispetto dei seguenti principi:

- la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di verità, trasparenza, eticità e correttezza, nel rispetto delle specifiche linee guida indirizzate agli enti del Terzo settore, dando evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso;
- la Fondazione rende pubblici, mediante inserimento nel proprio sito internet, nel proprio bilancio sociale o con altre modalità idonee ad assicurare l'adequata divulgazione, i progetti sostenuti nell'ambito della propria attività istituzionale;
- la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo, nel rispetto delle finalità e dei valori di cui al presente Statuto;
- la Fondazione incentiva e agevola donazioni da persone ed enti per il sostegno delle attività istituzionali e, nel rispetto della propria autonomia, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti che perseguano

finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione degli scopi della Fondazione, inclusi enti del terzo settore, imprese e cittadini;

- la Fondazione adotta procedure nella selezione dei propri partner e dei progetti da finanziare, al fine di ottimizzare le risorse ed il relativo impatto.

In conformità all'art. 38 del D.Lgs. n. 117/17, la Fondazione può intervenire a favore dei soggetti beneficiari con il finanziamento di singoli progetti ed anche realizzando forme articolate di sostegno, attraverso una equilibrata combinazione di erogazione di denaro e di servizi nonché di attività di investimento, al fine di favorire da parte loro l'acquisizione di autonomia operativa e di stabile sostenibilità.

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con La Fondazione. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito dal Fondo di Dotazione iniziale apportato dai Fondatori quale meglio risulta nell'atto costitutivo della Fondazione.

Esso potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- A) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- B) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- C) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- D) parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- E) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- F) avanzi di amministrazione che, con delibera Consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

L'Organo amministrativo, fatto fronte alle necessità occorrenti per conseguire gli scopi della Fondazione, decide gli investimenti del patrimonio.

La Fondazione si attiene agli scopi e ai principi di cui all'articolo precedente, per quanto concerne la gestione del patrimonio, la raccolta di fondi e di risorse in genere, alla loro destinazione, e alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi.

La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, in osservanza di quanto previsto al comma precedente, sono disciplinate con apposito regolamento predisposto e approvato dall'Organo Amministrativo.

In particolare, la Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo settore. Il patrimonio della Fondazione dovrà essere gestito in modo da generare un impatto sociale e ambientale positivo, principalmente attraverso attività di investimento in settori rilevanti sotto il profilo fiscale ed economico.

Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza, e rispettati i seguenti criteri: adeguata diversificazione nella scelta degli investimenti al fine di contenerne il rischio, efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi, ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischi di portafoglio.

Le attività della Fondazione non possono essere rese nei confronti di chi faccia parte dell'Ente stesso.

Art. 4 - Entrate

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

In particolare, trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

- i redditi del patrimonio e dall'esercizio delle attività di interesse generale della Fondazione;
- i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di enti privati;
- i contributi di organismi internazionali;
- le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;
- manifestazioni e altre iniziative di raccolte di fondi;

- somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio stesso per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

La Fondazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 5 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'Organo di controllo;
- il soggetto incaricato della revisione legale, quando è prescritto dalla legge.

Art. 6 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione di volontariato "Centro Aiuto alla Vita ODV" di Vimercate è di diritto Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

In caso di variazione del Presidente dell'Associazione, varierà conseguentemente il Presidente della Fondazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni e tiene i rapporti con i terzi;
- verifica la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica quando lo ritenga opportuno;
- esercita la sorveglianza sull'andamento morale, economico e finanziario della Fondazione;
- delega all'occorrenza determinate funzioni ai singoli membri del Consiglio di amministrazione;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento da lui ritenuto opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Vicepresidente che, in caso di mancanza, di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci.

Il Vicepresidente dura in carica per un quinquennio ed è rieleggibile.

In assenza del Vicepresidente, il Consigliere più anziano di nomina e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di

età, fa le veci del Presidente.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si compone di sette membri, compreso il Presidente, nominati secondo i criteri seguenti:

- cinque membri nominati dall'assemblea dell'Associazione di Volontariato "Centro Aiuto alla Vita OdV" di Vimercate di cui: due tra i soci volontari dell'Associazione, due tra i componenti del Consiglio Direttivo in carica all'atto di nomina e uno nella persona del Presidente dell'Associazione;
- un membro nominato dal Signor Michele Brambilla o dai suoi eredi;
- un membro nella persona del Decano, ovvero altra persona dallo stesso designata.

Fatta eccezione per il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni, e precisamente sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio del loro mandato, possono essere rieletti salvo la possibilità di dimissioni o revoca da parte del Consiglio, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, per comportamento indegno o contrario allo spirito della Fondazione.

Ogni membro del Consiglio di amministrazione può rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione. Le dimissioni hanno effetto immediato dal momento della loro comunicazione, salvo diversa indicazione espressa nel documento di dimissioni.

In caso di cessazione dalla carica di uno di questi Consiglieri nel corso del quinquennio per qualsiasi motivo (dimissioni, decesso, decadenza o esclusione), lo stesso verrà sostituito con nuova nomina dall'ente a ciò preposto per statuto e durerà in carica fino alla fine del quinquennio in corso.

Art. 8 - Decadenza ed esclusione

I membri del Consiglio di amministrazione decadono dalla carica:

- nell'ipotesi in cui, senza giustificato motivo, non intervengano per sei mesi consecutivi alle sedute del Consiglio di amministrazione;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- ove si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile.

Sono cause di esclusione:

- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;
- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio od al buon nome della Fondazione.

L'esclusione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio su iniziativa della maggioranza dei suoi componenti, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

Art. 9 - Poteri

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per

l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Spetta inoltre al Consiglio di amministrazione, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio;
- programmare gli indirizzi per l'attività e la gestione;
- deliberare l'adozione di regolamenti interni;
- assumere il personale e disporre il licenziamento;
- deliberare sulle erogazioni della Fondazione, sugli investimenti del patrimonio e sui contratti da stipularsi e sulle loro condizioni a norma di legge;
- deliberare il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili;
- deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- deliberare le modifiche allo Statuto, su proposta del Presidente;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, secondo maggioranze e modalità di legge;
- eleggere, ove ritenuto opportuno, il Vicepresidente della Fondazione;
- decidere se la Fondazione debba nominare il soggetto incaricato della revisione legale, qualora non obbligatorio a norma di legge;
- predisporre ed approvare il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge;
- individuare le singole attività diverse, secondarie e strumentali, esercitabili;
- deliberare i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente, al Vicepresidente, ai Consiglieri e, eventualmente, al personale direttivo in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 - Adunanze

Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente (ove nominato), mediante lettera raccomandata o anche mediante messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la

prova dell'avvenuta ricezione, recapitato almeno otto giorni prima di quello dell'adunanza a tutti i membri del Consiglio in carica e all'Organo di Controllo, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno. Nei casi di urgenza, l'avviso potrà darsi 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente (ove nominato), o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti e coloro che non possono prendere parte alla deliberazione in quanto titolari - per conto proprio o di terzi - di un interesse in conflitto con quello della Fondazione.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si eseguono per appello nominale o per alzata e seduta. Quando tuttavia si tratti di questioni concernenti persone, la votazione dovrà farsi per scrutinio segreto.

Il processo verbale dell'adunanza è steso dal Segretario, e trascritto sul libro verbali. Ciascun membro del Consiglio ha diritto di far constatare i motivi del proprio voto o della propria astensione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11 - Segretario

Il Consiglio di amministrazione può nominare tra persone di comprovata esperienza gestionale e amministrativa un Segretario che dura in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo nomina.

Spetta al Segretario, se nominato:

- a. sovraintendere al funzionamento della struttura operativa della Fondazione e alla gestione ordinaria della stessa, sia

con riferimento al personale, sia con riferimento agli aspetti patrimoniali, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b. impostare la gestione amministrativa della Fondazione, inclusa quella relativa alla predisposizione di verbali, atti e bilanci da sottoporre agli organi statutari per la loro approvazione;

c. coadiuvare il Presidente e il Consiglio di amministrazione nel dare attuazione operativa alle rispettive deliberazioni.

Art. 12 - Organo di Controllo e soggetto incaricato della revisione legale

L'Organo di Controllo viene designato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione di Volontariato "Centro Aiuto alla Vita Odv" di Vimercate tra una rosa di nomi indicata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Esso può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito al momento della sua nomina.

In caso di organo monocratico, il Consiglio di amministrazione fornirà al Direttivo una rosa di 3 (tre) nomi tra cui scegliere, in caso di organo collegiale, una rosa di 6 (sei) nomi.

La composizione, le competenze e le funzioni dell'Organo di controllo sono indicate nell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo rimane in carica per cinque anni e può essere rieletto.

Ad esso può essere affidata la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017 ed è disposta su designazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione di Volontariato "Centro Aiuto alla Vita Odv" di Vimercate.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci, effettua verifiche di cassa e banca.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione, a cui deve essere sempre invitato.

Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione (senza diritto di voto), dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Art. 13 - Libri dell'Ente

La Fondazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali in conformità all'art. 15 D.Lgs 117/17:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- b) il libro degli eventuali volontari che svolgano attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Nel libro verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione dovranno essere riportate, in ordine cronologico, le relative deliberazioni.

Art. 14 - Bilancio

Gli esercizi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio dovrà rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza e dovrà essere accompagnato dalla Relazione di missione e dalla Relazione dell'Organo di Controllo (e da quello del soggetto incaricato della Revisione, se nominato).

La Fondazione deve redigere il bilancio conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente.

Dopo l'approvazione il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore secondo le tempistiche di legge.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale, da approvare e depositare ogni anno entro i medesimi termini disposti per il bilancio consuntivo.

Il bilancio sociale della Fondazione deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni, deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Art. 15 - Utili

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Codice del Terzo settore.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 16 - Gratuità

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di amministrazione, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vicepresidente o Segretario.

Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preven-

tivamente deliberata dal Consiglio di amministrazione.
All'Organo di controllo e a quello di Revisione (quest'ultimo se nominato) deve essere attribuito un compenso per la carica, determinato dal Consiglio, nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'incarico.

La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 17 - Scioglimento

Nel caso in cui lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, ovvero se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dagli articoli 27 e 28 c.c. la Fondazione si estingue.

In ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, della Fondazione il patrimonio, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione che persegua finalità analoghe, con qualifica di Ente del Terzo settore, con preferenza di devoluzione verso l'Associazione Cav di Vimercate C.F. 94006190154.

Art. 18 - Rinvio alle norme

Per quanto non previsto nel presente Statuto, s'intendono richiamate le norme previste dal Codice Civile in tema di Fondazioni, dal D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm. e integrazioni, con particolare riferimento a quanto previsto per gli Enti Filantropici, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno alla Fondazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

F.TO BARBATO MICHELE

F.TO VITTORIO MEDA notaio - sigillo